

Criteria per l'accesso ai finanziamenti destinati agli interventi a favore delle donne vittime di violenza attraverso la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e potenziamento dei servizi esistenti ai sensi dell'art.1, comma 189, legge n.213/2023 nonché del DPCM del 28.11.2024.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, della L.77/2013, dell'Intesa CU n. 184 del 14.9.2022 e s.m.i, alla LR 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 ed, in particolare, all'ampliamento dell'offerta dei servizi dei centri antiviolenza in termini di creazione di nuove strutture e aumento dell'offerta/potenziamento dei servizi resi dalle strutture esistenti.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

La L.R. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett. o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza.

Negli anni la rete territoriale piemontese si è sviluppata fino a contare, ad oggi, 21 Centri antiviolenza iscritti all'Albo regionale secondo quanto previsto dalla Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 e dalla la D.G.R. 8-4622 del 6.2.2017, con almeno un centro per ogni ambito territoriale provinciale.

Il bando di finanziamento che sarà approvato in attuazione della presente deliberazione sarà pertanto finalizzato a:

- apertura di nuovi centri antiviolenza, con priorità agli ambiti territoriali provinciali che presentano un coefficiente maggiore nel rapporto tra popolazione femminile residente oltre i 14 anni e numero di centri, anche attraverso la qualificazione di sportelli già esistenti in nuovi centri;
- apertura di nuovi sportelli presso Centri antiviolenza già esistenti e iscritti all'Albo regionale.

c) Soggetti attuatori

1) Per l'apertura di nuovi Centri antiviolenza:

- a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Per ciascuna richiesta di finanziamento relativa alla creazione dei nuovi Centri Antiviolenza dovrà essere formulato apposito protocollo territoriale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza.

Per la creazione dei nuovi Centri Antiviolenza dovrà inoltre essere trasmessa alla Regione, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'attività finanziata, apposita istanza di iscrizione all'albo regionale, sezione A (Centri antiviolenza), ai sensi della DGR n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017, pena la revoca del contributo assegnato.

Per sola la creazione di nuovi Centri, le associazioni e le organizzazioni di cui al la lettera b), qualora non siano titolari di Centri/sportelli già esistenti, secondo quanto previsto all'Intesa n. 146/CU del 2022, laddove previsto, devono:

- a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) avere nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
- c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

2) Per l'apertura di nuovi sportelli:

- enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri Antiviolenza, iscritti all'apposito albo regionale di cui alla DGR n. 8-4622 del 6/2/2017.

Per i nuovi sportelli, la richiesta di finanziamento potrà porsi nell'ambito degli interventi e delle azioni ascrivibili ai protocolli territoriali già vigenti e presentati alla Regione in sede di istanza di iscrizione all'albo regionale dei centri Antiviolenza e delle case rifugio esistenti.

d) Entità dei finanziamenti

La dotazione finanziaria complessiva dei finanziamenti assegnati alla Regione Piemonte per l'attuazione dei degli interventi previsti all'art.4 e 8 del D.P.C.M. 28.11.2024 è di € 500.063,00; tale quota è destinata alla realizzazione di:

- almeno 5 progetti per la creazione di nuovi Centri, anche attraverso la qualificazione di sportelli esistenti;
- almeno 12 nuovi sportelli collegati ai centri antiviolenza esistenti ed iscritti all'albo regionale.

Si prevede un cofinanziamento obbligatorio del 20%, da valorizzare in termini di fondi provenienti dal soggetto proponente o dai partner progettuali e/o dalla valorizzazione di risorse umane, beni o servizi impegnati nelle attività.

Il finanziamento regionale di cui al presente atto è cumulabile con altre fonti di finanziamento: nel caso in cui gli interventi approvati e finanziati risultassero beneficiari di altre fonti di finanziamento, il finanziamento regionale assegnato è da intendersi complementare e non sovrapponibile sugli interventi già finanziati.

e) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- a) Spese di personale interno/rimborso spese per i volontari ed eventuali collaborazioni esterne rilevanti sul progetto: massimo 40%
- b) Spese per attrezzature e materiali di consumo direttamente connessi al progetto: massimo 30%
- c) Spese per attività di comunicazione e/o diffusione del progetto e dei suoi esiti: massimo 5%
- d) Spese per attività di formazione per le operatrici e le volontarie: massimo 10%;
- e) Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali, utenze, affitti, ecc. purché espressamente riconducibili al progetto, anche in quota parte): massimo 15%
- f) Altre spese specifiche direttamente connesse all'attuazione dell'intervento: fino a concorrenza dell'intero finanziamento assegnato.

Spese non ammissibili:

- tutte le spese in conto capitale (rientrano tra queste spese anche gli acquisti in leasing);
- spese per l'acquisto di automezzi;
- spese di catering per buffet e coffee break esclusivamente riferite ad eventi ed iniziative pubbliche.

Non saranno ritenuti ammissibili eventuali voci di spesa di cui ai punti sopra indicati prive degli elementi descritti di seguito:

1) Per le voci di spesa di cui al punto b) Spese per attrezzature e materiali di consumo

E' necessario in fase di presentazione dell'istanza descrivere le attrezzature e il materiale di consumo direttamente connessi all'attuazione dell'intervento che è necessario acquistare.

È necessario inoltre specificare il costo unitario di ogni attrezzatura e il costo complessivo per ciascuna delle diverse tipologie di materiali di consumo previsti.

2) Per le voci di spesa di cui al punto c) Spese per attività di comunicazione

E' necessario in fase di presentazione dell'istanza fornire una descrizione chiara delle attività di comunicazione previste nel progetto esplicitando le modalità di diffusione dell'iniziativa tramite media tradizionali e digitali quali:

- Materiali promozionali: Specificare quali materiali saranno utilizzati per promuovere il progetto, come flyer, brochure, video, ecc.
- Eventi o campagne di sensibilizzazione: Indicare eventuali iniziative rivolte alla cittadinanza, con un'attenzione particolare alla popolazione femminile e/o ad altri target di riferimento;

3) Per le voci di spesa di cui al punto f) Altre spese direttamente connesse all'attuazione dell'intervento

È necessario descrivere in modo preciso le spese incluse in questa categoria, indicando chiaramente a quali costi si fa riferimento. Le spese devono essere strettamente correlate a costi operativi direttamente legati all'attuazione del progetto e coerenti con le attività progettuali previste, al fine di garantire una piena compatibilità con gli obiettivi e le azioni del progetto.

f) Procedura per la presentazione delle istanze di contributo

In attuazione del presente provvedimento, si svolgerà una procedura in due fasi:

-entro il 17 novembre 2025 ore 12.00: i soggetti previsti al punto c.1) e c.2) trasmetteranno apposita manifestazione di interesse volta a:

1. creazione di un nuovo Centro
2. attivazione di uno o più nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza già esistenti.

Le manifestazioni di interesse devono essere inoltrate **entro la scadenza sopra specificata** tramite posta elettronica certificata, indicando nell'oggetto:

“L.R.4/2016 Richiesta finanziamenti nuovi Centri Antiviolenza OPPURE nuovi sportelli collegati ai centri esistenti”

al seguente indirizzo:

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata>

Le manifestazioni di interesse dovranno compilate, a pena di inammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato 2 alla presente determinazione, ed essere corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente;
- informativa in materia di privacy, di cui all'allegato 4), anch'essa compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Non verranno ammesse alla fase istruttoria manifestazioni di interesse non sottoscritte, in quanto viziata di nullità.

Ogni singola manifestazione di interesse deve pervenire con apposita comunicazione PEC e con la modulistica e tutti gli allegati richiesti.

Non è consentito l'invio di più manifestazioni di interesse con una singola PEC.

A seguito dell'ammissione a finanziamento, gli enti ed organizzazioni ammesse presenteranno, al fine dell'erogazione dell'acconto 70% del finanziamento assegnato, apposito progetto operativo, entro e non oltre 45 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'accoglimento della manifestazione di interesse.

g) Modalità di ammissione a contributo

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle manifestazioni di interesse ritenute ammissibili a finanziamento ed all'attribuzione del finanziamento assegnabile a ciascuna, rinviando l'erogazione dell'acconto alla ricezione e verifica dei progetti operativi che saranno trasmessi a seguito della comunicazione dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse pervenute, sulla base dei seguenti criteri:

- Progetto condiviso e inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza ed in collegamento con il Centro antiviolenza di riferimento se presente, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento;
- Qualità del progetto (presenza di personale qualificato, interventi coerenti con le funzioni promossi e assicurati dallo sportello, adeguate modalità di raccordo con il Centro Antiviolenza e con gli altri sportelli, se esistenti);

- Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento di apertura del servizio e delle attività del Centro/ Sportello nel lungo periodo, evidenziando il cofinanziamento a carico del proponente e dei partner progettuali e tutte le azioni volte alla sostenibilità del Centro /Sportello successivamente al contributo oggetto del presente bando.

Per quanto riguarda i nuovi centri Antiviolenza, si procederà al finanziamento in ordine di priorità, partendo dai progetti relativi agli ambiti provinciali che presentano un minor numero di centri antiviolenza in rapporto alla popolazione femminile presente un rapporto tra numero di Centri/popolazione femminile residente oltre 14 anni più basso; per quanto riguarda gli sportelli si procederà al finanziamento in ordine di priorità, partendo dai Centri con minori numeri di sportelli, secondo le seguenti modalità:

1) Nuovi Centri antiviolenza.

Vista l'attuale distribuzione territoriale dei Centri stessi (iscritti all'albo regionale al 31.7.2025), la quota di €50.000,00 destinata alla creazione di nuovi centri Antiviolenza sarà destinata al finanziamento di almeno 5 progetti (finanziamento massimo € 50.000,00) da realizzarsi uno per ciascuna provincia, con priorità alle province che al momento presentano un rapporto più basso tra numero di Centri e popolazione femminile residente oltre 14 anni (dati BDDE Regione Piemonte al 31.12.2024).

Qualora da un medesimo ambito provinciale pervenissero più manifestazioni di interesse, si darà la priorità alla manifestazione di interesse che prevede una percentuale di cofinanziamento maggiore, in termini di sostenibilità maggiore nel tempo del nuovo Centro.

Qualora, in base alle risorse disponibili, vi sia la possibilità di finanziare un numero maggiore di progetti, si procederà con il finanziamento di proposte provenienti dalle province con un rapporto centri/popolazione femminile più alto, e, in via subordinata, di una ulteriore proposta per gli ambiti già interessati da una manifestazione di interesse accolta.

Nel caso in cui non fosse possibile esaurire tutte le risorse disponibili per i nuovi Centri Antiviolenza, si potrà procedere all'eventuale finanziamento di ulteriori proposte rispetto alla creazione di nuovi sportelli collegati ai centri esistenti (punto 2).

I dati riferibili agli ambiti provinciali sono i seguenti:

ambiti territoriali provinciali	Popolazione femminile superiore ai 14 anni	numero centri iscritti all'albo regionale per ambito provinciale	Rapporto: un centro ogni X donne ultra14enni residenti
TORINO	1.022.013	9	1/113.557 abitanti
ASTI	94.876	1	1/94.876 abitanti
ALESSANDRIA	188.953	2	1/94.477 abitanti
CUNEO	259.871	3	1/86.624 abitanti
NOVARA	166.553	2	1/83.277 abitanti
BIELLA	79.418	1	1/79.418 abitanti
V.C.O.	71.557	1	1/71.557 abitanti
VERCELLI	76.596	2	1/38.298 abitanti
Totale	1.959.837	21	Rapporto a livello regionale 1 centro/93.326 abitanti

Fonte dati: BDDE al 31.12.2024.

2) Nuovi sportelli.

La quota di € 250.063,00 è destinata alla creazione di almeno 12 nuovi sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti ed iscritti all'Albo regionale, definendo il contributo massimo assegnabile per ciascuno sportello di € 21.000,00; saranno finanziate unicamente le istanze proposte dai Centri Antiviolenza esistenti ed iscritti all'Albo regionale con le seguenti priorità:

- A. Centri Antiviolenza senza sportelli collegati
- B. Centri antiviolenza con 1 o 2 sportelli già esistenti e collegati
- C. Centri antiviolenza con 3 o più sportelli già esistenti e collegati.

Saranno finanziati al massimo n. 2 sportelli per ciascun Centro antiviolenza proponente.

Ciascun progetto deve prevedere la creazione di un nuovo sportello, in spazi dedicati, adeguati e accessibili (sulla base della normativa vigente in materia), ubicati presso un luogo diverso da quello sede del Centro Antiviolenza e degli sportelli già esistenti (come da comunicazioni già acquisite dalla Regione Piemonte in risposta alla richiesta inviata ai Centri antiviolenza con nota ns. prot. 21378 del 21.5.2024 di verifica di mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale).

In caso di attivazione di nuovo sportello presso sedi di proprietà e/o in collaborazione con partner commerciali, occorre specificare natura e quantificazione del cofinanziamento a carico di tale partner.

Nel caso in cui non fosse possibile esaurire tutte le risorse disponibili per i nuovi sportelli collegati ai centri esistenti, si potrà procedere all'eventuale finanziamento di ulteriori proposte rispetto alla creazione di nuovi Centri (Punto 1).

Qualora pervenissero più manifestazioni di interesse rispetto alla medesima tipologia di priorità, (A./B./C.), si procederà dando la priorità alle manifestazioni di interesse provenienti da Ambiti provinciali con un unico centro, al fine di promuovere la diffusione capillare del servizio.

In caso, in base alle risorse disponibili, vi sia la possibilità di finanziare un numero maggiore di progetti, si procederà con il finanziamento di proposte provenienti dalle province con un rapporto centri/popolazione femminile più alto, e, in via subordinata, di una ulteriore proposta per gli ambiti già interessati da una manifestazione di interesse accolta.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

L'erogazione dell'acconto 70% avverrà a seguito della valutazione di ammissibilità dei progetti operativi presentati. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentare entro il 30.11.2026.

A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali che saranno successivamente forniti:

- 1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento;
- 2) relazione descrittiva attestante gli interventi effettuati comprensiva di report descrittivo sulle modalità di reperimento e identificazione del target beneficiario delle azioni e del numero dei beneficiari, esplicitazione del monte ore azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario, monitoraggio e valutazione degli interventi effettuati.

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra:

- le spese sostenute e le spese ammesse a contributo, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione;
- quanto dichiarato in sede di istanza e l'intervento effettivamente realizzato.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la Dr.ssa Adriana Barbara Bisset.

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di approvazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

i) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento mediante l'esposizione di targhe all'entrata dei locali dei nuovi Centri e/o dei nuovi sportelli riportanti i loghi della Regione Piemonte e del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia l'indicazione scritta seguente: “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte”.

l) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- I. mancata presentazione della progettazione operativa entro i termini previsti;
- II. qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- III. in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

m) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

n) Tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente azione sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;

- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217;
- Legge 190 del 6/11/2012.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dovrà essere autonomamente acquisito dai Comuni titolari di Centri antiviolenza e beneficiari del finanziamento e trasmesso unitamente alla rendicontazione, oltre ad essere riportato in tutti gli atti e mandati di liquidazione per i pagamenti a terzi “in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i. e della Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, in quanto a decorrere dall’8 aprile 2021, il CUP diventa elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione di esecuzione dei progetti di investimento pubblico, pena la nullità degli atti amministrativi”.

Nella causale della documentazione probatoria dei pagamenti (copia bonifico, copia estratto conto, estratto conto bancomat, estratto conto carta di credito con l’evidenza del pagamento) dovranno essere indicati il riferimento al progetto, il CUP e la relativa fattura.

In fase di verifica della rendicontazione contabile, qualora le liquidazioni e/o mandati di pagamento non riportino il codice CUP assegnato, gli stessi non potranno essere considerati valido supporto della rendicontazione e conseguentemente verrà ricalcolato l’eventuale saldo spettante.

o) Informazioni

Il presente Bando con la relativa modulistica, sarà consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte:

<https://bandi.regione.piemonte.it/>